

Contratto a favore del terzo

Deroga al principio generale dell'inefficacia del contratto rispetto ai terzi; tale eccezione è giustificata dal fatto che in questo caso, il terzo non assume obbligazioni ma **acquista diritti**.

terzo

La stipulazione a favore di terzi è valida solo se lo stipulante vi abbia un interesse (art. 1411 c.c.); questo perché ogni contratto deve avere una sua causa, cioè una giustificazione economico-sociale. Tale interesse può avere natura:

- a) non patrimoniale
- b) patrimoniale, per il fatto che tra stipulante e terzo preesiste un rapporto interno (in forza del quale lo stipulante sia debitore del terzo).

Il principio di relatività del contratto. Il contratto a favore di terzo (art. 1411)

L'art. 1372 al secondo comma dispone che «il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge». In questa regola La relatività del contratto
nella nuova espressione il **principio di relatività del contratto**, principio che si giustifica nella logica propria dell'autonomia contrattuale: essendo il contratto lo strumento per autoregolare privati interessi, lo strumento cioè con cui i soggetti dispongono liberamente della propria sfera giuridico-patrimoniale, è evidente che esso debba esplicare la sua efficacia nei confronti delle parti contraenti e non nei confronti dei terzi.

Ad es., se Tizio promette a Caio che un terzo svolgerà una determinata attività in suo favore (art. 1381), il terzo, in forza del principio di relatività, non sarà certo obbligato a compiere quanto promesso da Tizio: obbligato è invece soltanto Tizio, il quale dovrà adoperarsi affinché il terzo acconsenta a compiere quanto da lui promesso a Caio; e qualora Tizio non riesca in tale intento sarà tenuto a «indennizzare» Caio.

Un'altra applicazione del principio riguarda il caso in cui in un contratto sia stabilito il divieto di alienare un determinato bene. Il divieto vincola senz'altro le parti (il contraente che alienasse il bene contro il divieto violerebbe il contratto, e dovrà risarcire i danni), ma soltanto esse: non può cioè incidere sulla posizione del terzo acquirente, il quale nonostante il divieto, acquista validamente il bene.

La regola della relatività del contratto è posta a tutela della libertà dei soggetti. Essa non conosce deroghe in riferimento agli *effetti sfavorevoli* per il terzo.

Per quanto riguarda, invece, il contratto destinato a realizzare *effetti favorevoli* per il terzo, il legislatore ha adottato una soluzione che contempla l'interesse (normale) all'acquisizione degli effetti favorevoli del contratto altrui e l'esigenza di libertà del soggetto (che non dev'essere in nessun caso assoggettato all'altrui arbitrio): è riconosciuta efficacia al contratto anche rispetto al terzo *con esclusivo riguardo agli effetti favorevoli e salva la sua facoltà di rifiuto*.

La suddetta soluzione è sancita nell'art. 1411, dov'è disciplinato il **contratto a favore di terzi**. Si tratta di un contratto con cui una parte – detta *promittente* – si obbliga nei confronti dell'altra – detta *stipulante* – a eseguire una prestazione a favore di un terzo.

Lo stipulante, in quanto creditore, secondo il principio sancito nell'art. 1174, deve avere un *interesse* (anche non patrimoniale) a che il promittente (debitore) esegua la prestazione a favore del terzo.

Il terzo – precisa il secondo comma dell'art. 1411 – *acquista il diritto verso il promittente per effetto della stipulazione a suo favore*, ma tale acquisto non è né stabile né definitivo: da un lato, perché non negarsi al terzo la facoltà di rifiutare l'effetto favorevole (come risulta dal co. 4 dello stesso articolo; in caso di rifiuto, la prestazione, salvo paralogo, rimane a beneficio dello stipulante); dall'altro, perché fino a quando c'è la possibilità di questo rifiuto (non avendo ancora il terzo dichiarato – anche nei confronti del promittente – di voler profitare della stipulazione a suo favore) è giusto che anche lo stipulante possa revocare o modificare la stipulazione: solo quando il terzo ha dichiarato di «volerne profitare» la stipulazione a suo favore diventa irrevocabile (co. 3).

Di notevole importanza sono le conseguenze di ordine *fiscale* del contratto a favore di terzo: per effetto di esso, infatti, si realizza un'attribuzione diretta al terzo e non già un doppio trasferimento di diritti (*prima allo stipulante e poi al terzo*).

Esempi tipici di contratto a favore del terzo sono, ad es., il contratto di assicurazione sulla vita – in cui viene stipulata dall'assicurato la prestazione di una somma di denaro, per il caso di sua morte – a favore di un familiare (art. 1920); il contratto di accolto (art. 1273); il contratto di rendita vitalizia a favore del terzo (art. 1875), ecc.

Il fenomeno della produzione di effetti vantaggiosi nell'altrui sfera giuridico-patrimoniale investe anche alcuni atti unilaterali, sia tra vivi (es. remissione del debito: art. 1236), sia a causa di morte (legato: art. 649): anche qui il beneficio si acquista senza bisogno di accettazione (cioè, senza necessità che il terzo partecipi all'atto), ferma restando, sempre, la facoltà di rifiuto, a tutela della libertà del terzo.

Il contratto a favore dei terzi

verg.

problema di conoscibilità. Connesso a questi ragionamenti è il contratto a favore di terzi che è fatto per essere molto simile al contratto x persona da nominare, sono 3 classi che possono essere apposte a qualsiasi tipo di contratto. Il contratto a favore di terzi è disciplinato dall'art. 1411, si ha quando le parti si accordano egualmente in modo che una partecipa più acquistare o tutti i diritti o un diritto presente nel contratto, naturalmente la produzione dell'effetto è subordinata al consenso e il terzo rimane tale perché non partecipa alla fatti specie, è vero che gli effetti possono prodursi in capo al soggetto. Solo se c'è il consenso ma il consenso del terzo non è elemento essenziale della validità delle fatti specie, pertanto si dice che il terzo non partecipa alle fatti specie, quindi il terzo è terzo rispetto alle fatti specie ma non è terzo rispetto al rapporto. Nel contratto a favore del terzo gli effetti nei confronti del terzo possono essere solo favorevoli, nel contratto x pers. da nomin. il nominato una volta che accetta può essere titolare anche di effetti & favorevoli e non solo favorevoli. Altra differenza può essere che nel contratto x pers. da nominare c'è la riserva di nomina (il soggetto non deve essere nominato immediatamente), nel contratto a favore di terzo generalmente il terzo viene indicato nella fatti specie. ART 1411¹ → è valida la stipula 5

ma pro mittente è stipulante perché lo stipulante vi abbia interesse, patrimoniale o non patrimoniale
ma non ha tale interesse o è illecito si ha la nullità della stipulazione a favore del terzo e il contratto
produca effetti tra le parti, quindi x far sì che il contratto produca effetti nei confronti del terzo ci deve
essere un interesse meritevole dello stipulante a favore del terzo, se manca questo interesse meritevole o
se l'interesse non è meritevole o è illecito il contratto vale tra le parti. Quindi il terzo non è parte dell'
fatti-specie, è un vero destinatario degli effetti prodotti dal contratto, l'art 1411² dice che il terzo acquisisce
il diritto contro il promittente x effetto della stipulazione quindi senza il consenso però l'effetto si prodi-
ce su capo al terzo solo quando si ha la dichiarazione quindi il consenso da parte del terzo di volerne pro-
fittare, ma questa dichiarazione è necessaria x la produzione dell'effetto non x la validità delle fatti-
specie, quindi solo con il consenso del terzo l'effetto si produce in capo al terzo ma il diritto trova ponde-
rimento nella stipulazione, non nel consenso del terzo; la dichiarazione del terzo serve x la produzione
dell'effetto e x la revoca perché lo stipulante può revocare la stipulazione finché il terzo non abbia già
fatto la dich. di volerne profittare e ciò dimostra ancora che il terzo non partecipa alle fatti-specie perché se
avesse partecipato alle fatti-specie sarebbe stata irrevocabile xché io non posso revocare un contratto già con-
cluso. ART 1411³ → di regola se non c'è la dich. di volerne profittare il contratto produce effetti tra le parti
questa è un'altra dimostrazione che il terzo è terzo rispetto alle fatti-specie xché la fatti-specie è valida e
produce effetti anche senza la dichiarazione del terzo. Art 1412 → nel testamento il de cœus può revo-
care il contratto a favore del terzo anche se questi ha dichiarato di volerne profittare, questa è un'ope-
razione particolare di revoca, in tutti gli altri casi nel momento in cui si ha la dich. di volerne profittare lo
stipulante non può più revocare. Qual'è la differenza tra contratto a favore di terzi e contratto con ob-
bligazioni a carico del solo proponente? Il contratto con obblig. a carico del solo proponente è un con-
tratto che produce effetti favorevoli all'altra parte, art 1333, è un contratto con cui lo stipulante, e
non il promittente, si obbliga appena giunge la proposta a carico del destinatario e non può più revoca-
re perché la proposta diventa irrevocabile e non è necessario aspettare la dichiarazione; nel contratto
a favore del terzo lo stipulante non assume alcuna obbligazione nei confronti del beneficiario, in realtà
è il promittente chi si obbliga nei confronti del terzo e non lo stipulante, e poi la revoca è sempre possibile fin
che quando non c'è la dich. di volerne profittare da parte del terzo. Differenza tra contratto a favore del

entrato nella cessione del contratto il contraente ceduto partecipa alle fatti pecie.

Il rapporto tra è parte anche delle fatti pecie, è necessario il consenso del contraente ce-

pello del cedente e del cessionario, nel contratto a favore di terzo il terzo non partecipa

rispetto contrattuale, è parte solamente del rapporto xché il contratto è valido senza il suo conser-

futtavia l'art. 1413 ci dice che pur non partecipando il terzo alle fatti pecie il provvedente può oppor-

re al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto e questa è un ipotesi

particolare xché generalmente le eccezioni possono essere opposte solo nel caso in cui il soggetto ha partecipato

alle fatti pecie.

DOMANDA PER LA PROSSIMA VOLTA: I contraenti, 2 società fanno un contratto sottoposto a condizione
sospensiva, "trasferirò questo microfono se ci sarà la vendita delle società", evento futuro e incerto al
verificarsi del quale ci sarà la produzione dell'effetto trasferimento del bene; è una condizione me-
reamente potestativa o una condizione potestativa?